



COMUNE DI MOZZO
(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio comunale

n. 3 del 27.02.2025

Art. 1 - Definizioni, finalità e obiettivi.....	3
Art. 2 - Classificazione e tipologia	3
Art. 3 - Requisiti per l'assegnazione e modalità di richiesta	3
Art. 4 - Formazione della graduatoria e punteggio	4
Art. 5 - Assegnazione Orti Urbani	5
Art. 6 - Natura e durata della concessione	5
Art. 7 - Conduzione dell'orto	6
Art. 8 - Coltivazioni ammesse e norme agronomiche	7
Art. 9 - Irrigazione e gestione degli scarti ortivi	7
Art. 10 - Diritti, obblighi e divieti	8
Art. 11 - Contributo alle spese di gestione e manutenzione.....	9
Art. 12 - Recesso, revoca e risoluzione	10
Art. 13 - Responsabilità e controversie.....	11
Art. 14 - Vigilanza	11
Art. 15 - Norme finali	11

Art. 1 - Definizioni, finalità e obiettivi

1. Per "Orto urbano" si intende un appezzamento di terreno coltivabile, con i relativi spazi comuni, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, concesso a titolo temporaneo, destinato alla produzione di ortaggi, frutta e fiori, per uso personale o familiare, didattico, socio-assistenziale o ricreativo, con divieto assoluto di qualsiasi forma di commercializzazione dei prodotti.

L'Ortista" è la persona a cui il Comune assegna un orto urbano. L'ortista è il responsabile della coltivazione, della cura e della pulizia del proprio orto e degli spazi comuni.

L'Amministrazione comunale promuove sul proprio territorio la realizzazione di orti urbani, orti didattici e orti collettivi per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura biologica, riqualificare aree abbandonate, ricucire e costruire elementi di paesaggio, favorire la coesione sociale e la cittadinanza attiva, nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie. L'amministrazione comunale riconosce negli orti uno strumento di riscoperta dei valori delle produzioni locali e di educazione ai temi della sostenibilità alimentare, della promozione della biodiversità e del rispetto dell'ambiente.

2. Il regolamento degli orti urbani disciplina:

- a) l'assegnazione degli orti;
- b) il rapporto di "concessione in uso" fra il Comune e gli ortisti;
- c) la coltivazione e la cura degli orti urbani.

Art. 2 – Classificazione e tipologia

1. Le aree disponibili per l'orticoltura, site nel Comune di Mozzo, saranno suddivise in appezzamenti; ogni appezzamento, denominato "orto urbano", verrà assegnato in uso ai richiedenti che risultino idonei.

2. Gli appezzamenti di terreno ad uso orticoltura avranno una forma regolare, sono suddivise in appezzamenti di circa 48 mq delimitati oltre a nr. 4 orti da 40 mq e ad ogni lotto verrà assegnato un capanno di circa 2 mq da destinare al ricovero degli attrezzi e di una fontana per l'irrigazione collegato al contatore per riparto delle spese per la coltivazione di fiori ed ortaggi ad uso del concessionario.

Art. 3 - Requisiti per l'assegnazione e modalità di richiesta

1. L'assegnazione degli orti urbani è riservata a pensionati e residenti con ISEE inferiore a € 10.000,00.
2. Per l'assegnazione i richiedenti devono possedere tutti i seguenti requisiti:
 - a) residente nel Comune di Mozzo;
 - b) non essere assegnatario già di un orto urbano in un altro Comune o disporre di un orto di proprietà;

- c) non avere familiari conviventi che sono assegnatari di orto urbano nel Comune di Mozzo o in un altro Comune;
- d) non essere un imprenditore agricolo titolare di partita IVA;
- e) unica eccezione consentita sarà quella di poter concedere ad un assegnatario anche un'ulteriore area (fino ad un massimo di 2 lotti) qualora non vi siano altri soggetti in graduatoria. Tale assegnazione avrà comunque durata temporanea ed ovvero alla presentazione di una richiesta al protocollo comunale l'orto aggiuntivo dovrà essere restituito senza nulla eccepire a far data dal 1° marzo di ogni anno (data indicativamente utile al fine dell'avvio dell'attività orticola) o a far data dal 1° ottobre di ogni anno (data indicativamente utile ad individuare la chiusura del ciclo vegetativo annuale degli orti). L'assegnatario avrà comunque facoltà utilizzare un solo capanno al fine di agevolare le attività di riassegnazione dell'area.

Per ciascun nucleo familiare, risultante dalla certificazione anagrafica, è possibile presentare una sola domanda di concessione. I requisiti sopra richiesti si intendono posseduti sia al momento della presentazione della domanda che dell'assegnazione.

- 3. I pensionati hanno priorità nell'assegnazione degli orti.
- 4. La richiesta di assegnazione degli orti urbani deve avvenire attraverso la compilazione della domanda di assegnazione (utilizzando il modulo allegato al presente bando) e la successiva consegna della stessa a mano o tramite posta elettronica certificata (comune@pec.comune.mozzo.bg.it) o posta ordinaria al Comune di Mozzo, Ufficio Protocollo, Piazza Costituzione, 5 - 24030 Mozzo.

Le dichiarazioni false nella domanda comportano l'esclusione dalla graduatoria e la revoca dell'assegnazione dell'orto urbano."

Art. 4 - Formazione della graduatoria e punteggio

Si procederà all'assegnazione degli orti in base al seguente ordine di priorità:

- 1. essere pensionato,
- 2. avere un ISEE inferiore a 10.000,00 euro,
- 3. protocollo di presentazione istanza (fa fede la data e numero di protocollo),
- 4. verifica del possesso dei requisiti."

In nessun modo potrà disattesa la graduatoria stabilita sulla base dei criteri di cui sopra. Unico elemento di priorità che comporterà il riconoscimento di priorità rispetto ai requisiti di cui al precedente punto 3 sarà quello stabilito dall'art. 16

- 1. La graduatoria viene di fatto costantemente aggiornata sulla base delle istanze pervenute e l'assegnazione avviene d'ufficio ogni qualvolta pervengono nuove istanze
- 2. Le assegnazioni degli orti verranno effettuate secondo l'ordine delle graduatorie stabilite al punto 1, compresi i subentri negli orti che si renderanno disponibili nel tempo.


3. L'ubicazione dell'orto assegnato sarà stabilita seguendo il presente ordine: verrà assegnato il primo orto libero partendo da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso rispetto alla seguente planimetria;
4. La planimetria è indicativa e potrà essere modificata od integrata con deliberazione di Giunta comunale

ORTI COMUNALI

Dimensioni 6,7 m X 6,00 m 

Dimensioni 8,0 m X 6,00 m 

31	22				
32	21				
33	20	13	12	5	4
34	19	14	11	6	3
35	18	15	10	7	2
36	17	16	9	8	1



5. La graduatoria rimane valida sino alla rinuncia del richiedente e comunque fino alla verifica della decadenza e sarà subordinata al mantenimento dei requisiti di cui al precedente articolo. L'ufficio provvederà alla verifica dei requisiti all'atto di ogni singola assegnazione
6. La concessione di ciascun orto ha durata di anni 5, sempre che non decada per rinuncia o per perdita dei requisiti. Allo scadere dei 5 anni dovrà essere ripresentata domanda di assegnazione.

Art. 5 - Assegnazione Orti Urbani

1. Il cittadino potrà presentare istanza in qualsiasi momento al protocollo comunale nel rispetto del presente Regolamento.
2. Il presente regolamento e la modulistica di presentazione dell'istanza sarà reperibile presso gli Uffici del Settore Gestione del Territorio nonché pubblicato sul sito internet comunale
3. Ogni soggetto presenta la domanda di assegnazione utilizzando la modulistica allegata al bando contenente anche l'autocertificazione del possesso dei requisiti di assegnazione indicati all'art. 4.
4. Il Settore Gestione del Territorio provvederà ad assegnare gli orti urbani in base alle domande pervenute, redigendo e aggiornando la graduatoria di assegnazione secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento

Art. 6 - Natura e durata della concessione

1. L'Amministrazione comunale a seguito di espletamento delle operazioni di assegnazione previste dal relativo avviso, procederà alla concessione in uso a privato, che avrà la durata di cinque anni con possibilità di anticipata disdetta da parte dei concessionari.
2. Alla scadenza della concessione, anche per rinuncia o revoca, il concessionario o suo familiare dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che l'Amministrazione o il nuovo concessionario siano tenuti a corrispondere indennità o compenso alcuno.
3. La concessione è a titolo precario ed è revocabile dal Comune in qualsiasi momento, con preavviso da mandare via pec o raccomandata di almeno tre mesi e senza che nessun diritto o risarcimento spetti al concessionario.
4. La concessione viene revocata d'ufficio ad avvenuta verifica della decadenza dei requisiti;
5. L'assegnazione dell'orto urbano è personale. L'assegnatario potrà essere aiutato, nella gestione dell'orto, dai familiari presenti nello stato di famiglia o compagno/a conviventi con medesima

residenza. Tale facoltà dovrà essere espressa in sede di assegnazione dell'orto. Se successiva all'assegnazione per mutate condizioni, si dovrà dare comunicazione all'Ufficio Gestione del Territorio del soggetto atto alla collaborazione, inoltrando i dati anagrafici e copia dei documenti di identità al fine di censire tutti i soggetti presenti negli orti, per le attività di controllo periodico.

6. In caso di decesso dell'assegnatario il terreno rientrerà nella disponibilità del Comune che procederà alla riassegnazione. Non è prevista alcun subentro da parte del coniuge o compagno/a convivente, o iscritto al registro delle unioni civili-
7. In nessun caso potrà essere assegnato più di un orto a nucleo familiare ad eccezione delle casistiche di cui al precedente art. 3 lettera f). Tale facoltà è concessa nell'interesse di tutti i conduttori nonché dell'Amministrazione comunale al fine di garantire il buon mantenimento dei luoghi ed evitare che le aree si trovino in stato di abbandono.
8. L'orto e relativa concessione non sono cedibili né trasmissibili a terzi a nessun titolo, inoltre l'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.
9. L'assegnazione viene effettuata esclusivamente per l'utilizzo dell'orto, con l'esclusione di diverse attività e/o destinazioni;
10. È esclusa la possibilità di destinare parte degli orti all'allevamento di animali da cortile in genere (polli, conigli, ecc)

Art. 7 - Conduzione dell'orto

1. Il solo uso consentito è quello agricolo. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito a una attività commerciale o a scopo di lucro. La coltivazione può avvenire solamente negli orti assegnati.
2. L'assegnatario è custode del bene e pertanto assume i seguenti impegni:
 - a) accettare e rispettare il seguente regolamento;
 - b) mantenere rapporti di "buon vicinato" con gli altri concessionari;
 - c) coltivare la particella di orto assegnata, per la quale non è ammesso l'incoltò;
 - d) contribuire alla manutenzione ordinaria di tutte le parti comuni, dei prati, dei vialetti, dei depositi attrezzi, dei servizi igienici ove presenti, delle prese dell'acqua, la potatura delle siepi e di tutto quanto necessario per il decoroso mantenimento dell'area. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione Comunale salvo che non derivino da incuria.
 - e) curare l'ordine e la pulizia del proprio orto ogni qualvolta si renda necessario, rimuovendo dal

proprio orto eventuali arbusti e/o erbacce;

- f) curare l'ordine e la pulizia del proprio orto ogni qualvolta si renda necessario, rimuovendo dal proprio orto materiali, recinzioni diverse da quelle che delimitano i confini, accatastamenti di attrezzi (che dovranno essere riposti nei capanni), ...
 - g) non alterare i confini o la fisionomia iniziali del proprio orto e delle relative recinzioni (stabilite e installate dall'Amministrazione Comunale);
 - h) utilizzare l'acqua in maniera razionale, commisurata alle esigenze della propria coltivazione, sono vietati sistemi di irrigazione e accumulo di acqua diversi da quelli messi a disposizione autorizzati dal Comune di Mozzo; l'acqua non va sprecata, l'uso dell'acqua negli orti deve essere fondato sui criteri ecologici del risparmio e della tutela della risorsa idrica.
 - i) i residui vegetali dovranno essere depositati in apposite compostiere (ove presenti) o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti;
 - j) iniziare ogni attività non prima delle ore 7.00 e cessare ogni attività entro le ore 21.00 nella stagione estiva; iniziare ogni attività non prima delle ore 8.00 e cessare ogni attività entro le ore 18.00 nella stagione invernale;
 - k) qualora si intraprendano colture invernali, nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile, sarà possibile utilizzare eventuali coperture tipo-serra, aventi altezza massima di 100 cm, purché non siano instabili e/o indecorose. In ogni stagione sarà consentito l'uso di reti antigrandine, poste ad una altezza massima di 190 cm. Tuttavia sarà consentita l'installazione di coperture tipo-serra e di reti antigrandine, solo ed esclusivamente all'interno degli spazi di coltivazione con l'esclusione dei percorsi di passaggio.
 - l) garantire ai funzionari del Comune l'accesso per eventuali ispezioni.
 - m) vigilare sull'insieme degli orti e sulla corretta applicazione del presente regolamento e di segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti all'ufficio comunale competente;
 - n) non attuare interventi incompatibili con le destinazioni delle aree ed i patti di concessione.
3. I concessionari saranno obbligati all'osservanza del presente regolamento, in caso di inosservanza anche di una sola delle regole o dei divieti elencati, saranno passibili di formale contestazione della stessa. In caso di grave o reiterata inosservanza delle regole sarà avviata la procedura per la revoca della concessione, previo accertamento della stessa in contraddittorio con l'interessato. L'invio di tre richiami motivati di mancato rispetto del regole di cui al presente regolamento comporterà la revoca

dell'assegnazione, mentre l'assenza dei requisiti di assegnazione sarà motivo di decadenza immediata;

4. Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata a cura dei competenti uffici comunali ad ogni assegnatario.

Art. 8 - Coltivazioni ammesse e norme agronomiche

1. Negli orti urbani assegnati si possono coltivare esclusivamente ortaggi, fiori, piccole piante da frutto e tappeti erbosi.
2. Non è possibile coltivare alberi e piante legnose.
3. Non è possibile utilizzare come sostegno per la coltivazione di piante rampicanti la rete perimetrale dell'orto.
4. Non è consentito coltivare specie orticole geneticamente modificate.
5. Al fine di evitare l'inquinamento delle falde freatiche e dei corsi d'acqua causato dai nitrati e da altri composti chimici, la concimazione del terreno dovrà essere effettuata con i fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e compost;
6. Per combattere gli insetti dannosi alle colture si farà ricorso alla pratica della lotta biologica, favorendo l'utilizzo di prodotti omeopatici e di macerati vegetali;
7. Per favorire la fertilità del terreno si farà uso di tecniche agronomiche che prevedano la rotazione delle coltivazioni ed il sovescio;
8. È comunque fatto divieto di utilizzare prodotti chimici di sintesi, pesticidi, diserbanti, anticrittogamici.

Art. 9 - Irrigazione e gestione degli scarti ortivi

1. La tipologia di irrigazione prevista è data da una fontana collegata ad un contatore per riparto delle spese.
2. Qualora il conduttore, in alternativa all'utilizzo dell'impianto di irrigazione da acquedotto, intenda utilizzare metodi di accumulo dell'acqua piovana, all'interno di contenitori, lo stesso dovrà aver cura rispetto a mantenere la chiusura dei contenitori per evitare la proliferazione di zanzare;
3. Gli scarti ortivi devono essere trasformati in compost: ogni assegnatario è tenuto a smaltire gli scarti vegetali nella propria area assegnata, secondo il principio del riciclo e della concimazione ecocompatibile di cui all'art.8. Gli scarti ortivi che per quantità o qualità non siano smaltibili nell'area di orto assegnata, devono essere conferiti alla piattaforma ecologica comunale. È obbligatoria la raccolta differenziata. È vietato appiccare fuochi per smaltire rifiuti o scarti vegetali. La violazione

delle disposizioni del presente articolo comporteranno l'immediata revoca dell'assegnazione e l'eventuale sanzione pecuniaria in caso di danno a cose o persone.

Art. 10 - Diritti, obblighi e divieti

1. Il concessionario è tenuto a rispettare i confini del terreno concesso e non può svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola o floricola; in ogni caso la produzione non può dare origine ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma è rivolta unicamente al consumo singolo e familiare.

I cittadini a cui vengono concessi gli orti urbani si impegnano a rispettare tutte le norme previste nel presente regolamento ed in particolare:

- a) mantenere l'orto assegnato in condizioni e aspetto decoroso, non degradato, non incolto e non disordinato con attrezzature e utensili sparsi sul terreno; provvedere alla regolare manutenzione di eventuali siepi e manufatti presenti all'atto della concessione;
- b) tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni;
- c) fare buon uso del sistema di irrigazione, evitando di sprecare l'acqua e di creare danneggiamenti all'apparato di distribuzione della rete idrica, attenendosi scrupolosamente alle comunicazioni del Comune di Mozzo in caso di periodi di limitazione del consumo dell'acqua, con divieto assoluto di conservare l'acqua in bidoni aperti, onde evitare la diffusione di zanzare o altri insetti parassiti dell'uomo;
- d) utilizzare le buone pratiche per conservare il terreno umido, utilizzare pacciamature, rinterro di materiale vegetale, paglia e fogliame per evitare l'aridità del terreno e l'eccessiva dispersione di umidità;
- e) è consentita l'attività di compostaggio solo se regolata e disciplinata secondo i principi propri di tale procedura, utilizzando esclusivamente apposite compostiere poste all'interno di ogni singolo orto;
- f) I rifiuti dovranno essere conferiti presso la propria residenza, in alternativa, per le tipologie di rifiuto compatibili, gli assegnatari possono conferire i rifiuti presso il centro di raccolta comunale;
- g) è vietato realizzare capanni o simili strutture di legno, in muratura o di altro materiale, aprire buche nel terreno, occultare la vista dell'orto con teli di plastica, steccati rampicanti o siepi, ammassare bidoni o contenitori per la raccolta dell'acqua; è vietato realizzare percorsi pedonali e vialetti all'interno dell'orto o modificare quelli esistenti;
- h) è vietato realizzare pavimentazioni, costruzioni di qualsiasi tipo e delimitazioni;

- i) è vietato scaricare e depositare per qualsiasi motivo rifiuti e materiali nocivi;
- j) è vietato fare stoccaggio di letame;
- k) è vietato fare stoccaggio di materiale/attrezzature varie se non quelle strettamente necessarie all'attività orticola che dovranno essere custodite all'interno dei capanni di ricovero attrezzi;
- l) è vietato allevare animali da cortile, portare e/o lasciare incustodito qualsiasi animale all'interno dell'appezzamento concesso in uso;
- m) è vietato utilizzare prodotti chimici quali concimi, fertilizzanti, ammendanti, fitosanitari delle classi 1-2-3, prodotti erbicidi di qualsiasi tipo e altri prodotti che non siano ammessi in agricoltura biologica;
- n) è vietato coltivare piante velenose e/o illegali la cui coltivazione sia vietata da norme di legge;
- o) è vietato scaricare materiali inquinanti, provocare rumori molesti e quant'altro possa essere in contrasto con i vigenti regolamenti comunali;
- p) è vietato detenere gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto, materiali infiammabili e bombole GPL, accendere fuochi, bruciare stoppie, residui vegetali ed altro o rifiuti, allestire strutture per la cottura dei cibi;
- q) è vietato effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- r) è vietato prelevare prodotti da altri orti e danneggiare gli orti limitrofi e le strutture comuni;
- s) è vietato coltivare alberi da frutto, ma è consentita la coltivazione unicamente di arbusti e cespugli da frutto;
- t) l'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo; il concessionario non può sub-concedere il terreno affidatogli né può locarlo a terzi, gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dai concessionari;
- u) in caso di decesso o rinuncia da parte del concessionario, il lotto libero viene riconcesso secondo i criteri enunciati negli articoli precedenti. È comunque facoltà del coniuge o del convivente superstite subentrare nella concessione, così come previsto dal precedente articolo 6.
- v) attenersi anche a quanto disposto dalle vigenti leggi o regolamenti in materie di igiene pubblica e sicurezza.

L'inottemperanza ai divieti e alle prescrizioni contenute in questo articolo – verificati direttamente dall'Amministrazione tramite gli uffici competenti - comporterà la decadenza immediata della concessione.

Una ispezione annuale per controllare corretta conduzione dell'orto e l'adeguata manutenzione delle strutture verrà effettuata dal Comune o potrà essere affidata in convenzione a terze parti che operano nel settore.

Se l'ispezione rileva anomalie, si provvederà:

- **una contestazione, con richiesta di attuare provvedimenti correttivi delle anomalie entro 30 giorni;**
- **revoca della concessione in mancanza di provvedimenti correttivi da parte del concessionario.**

Art. 11 - Contributo alle spese di gestione e manutenzione

1. Il concessionario è tenuto a versare al Comune per la concessione dell'orto, una quota forfettaria annuale pari a **65,00 euro**, di cui €. 50,00 quale canone annuo di assegnazione ed €. 15,00 stabilite forfettariamente per il consumo di acqua fino ad un massimo di 15 mc.
2. L'importo di cui al precedente punto deve essere versato la prima volta **all'atto della sottoscrizione** della concessione e per gli anni successivi entro la **fine di gennaio** di ciascun anno in corso.
3. In caso di decadenza o di rinuncia in corso d'anno, la quota versata verrà trattenuta dal Comune senza che il concessionario possa avanzare richieste di rimborso.
4. Qualora il consumo dell'acqua, da verificare a cura del Comune entro novembre di ogni anno di riferimento, eccedesse i 15 mc per ciascun orto, il concessionario sarà tenuto al versamento di un importo integrativo calcolato sulla base del consumo effettivo e del costo dell'acqua da versare entro la fine di gennaio dell'anno successivo.
5. Il mancato versamento del contributo annuale per le spese di gestione e manutenzione, costituisce motivo di revoca dell'assegnazione.

Art. 12 - Recesso, revoca e risoluzione

1. Recesso – l'assegnatario dell'orto può recedere unilateralmente all'assegnazione dell'orto, senza la possibilità di richiedere alcun tipo di indennizzo.
2. Revoca – l'Amministrazione Comunale può revocare l'assegnazione dell'orto per le seguenti motivazioni:
 - a) violazione di quanto previsto ai precedenti articoli;
 - b) inosservanza reiterata di quanto previsto nel presente regolamento – almeno due richiami formali;
 - c) palese abbandono e non conduzione dell'orto, ovvero se l'orto assegnato risulterà incolto da almeno sei mesi senza giustificato motivo, l'assegnatario non potrà richiedere alcuna richiesta di

- risarcimento;
- d) comportamento indecoroso, litigioso e fastidioso;
 - e) motivi di pubblica utilità;
 - f) qualora l'area servisse per altri scopi istituzionali.
 - g) Incuria dell'area, modifica o utilizzo improprio dell'orto, deposito di materiale, rifiuti, attrezzature tale da compromettere il decoro dell'area
3. Risoluzione – l'assegnazione dell'orto si risolve in caso di:
- a) mancato versamento del contributo alle spese di manutenzione secondo quanto previsto dall'art. 11;
 - b) violazione del divieto di sub-concessione dell'orto;
 - c) perdita di uno dei requisiti di assegnazione
4. L'assegnazione dell'area potrà essere inoltre revocata per motivi di carattere generale definiti dall'Amministrazione Comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazioni di P.G.T o altro di pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella piena disponibilità comunale.
5. L'Amministrazione Comunale non risponderà di furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni ed incidenti che si possano verificare. Inoltre non provvederà allo sgombero della neve ed allo spargimento del sale nelle vie di accesso ai lotti.
6. Il concessionario a cui è revocata la concessione per palese irregolarità non avrà diritto ad accedere alla prima graduatoria utile.

Art. 13 - Responsabilità e controversie

- 1. I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare al Comune di Mozzo eventuali spese sostenute per il ripristino.
- 2. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidenti derivanti dall'uso di attrezzi e strumenti e dalla presenza di animali, che l'ortista possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile. Il Comune resta pertanto manlevato da ogni responsabilità sia civile che penale. Ogni controversia, questione, vertenza per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento farà riferimento a quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 14 - Vigilanza

- 1. L'Amministrazione Comunale provvede periodicamente al controllo sulla conduzione degli orti urbani gestiti dagli assegnatari. Le anomalie accertate sulle parti comuni verranno segnalate agli stessi

addebitandogli i relativi costi.

2. In caso di anomalie riscontrate sui singoli appezzamenti, l'Amministrazione Comunale procederà a segnalare le stesse in forma scritta all'assegnatario affinché provveda entro 30 giorni dalla data della segnalazione; in caso di inadempienza sarà avviato il procedimento per la revoca dell'assegnazione. Tutte le anomalie riscontrate e contestate costituiranno elemento di valutazione nelle successive procedure di assegnazione; la revoca dell'assegnazione costituirà causa di esclusione.
3. Il personale comunale incaricato, ovvero gli organi di Polizia Locale effettuano l'opportuna vigilanza anche tramite l'accesso all'interno del lotto; gli assegnatari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune incaricati dell'attività di vigilanza.

In ogni caso, restano fatte salve le disposizioni previste dalla legge civile e penale.

Art. 15 - Norme finali

1. Il presente regolamento è sottoscritto ed integralmente accettato dal soggetto assegnatario prima dell'assegnazione dell'orto che avverrà con successivo provvedimento dell'Ufficio Gestione del Territorio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano il Codice Civile e la Legge Regionale 1° luglio 2015 n. 18.
2. Il presente regolamento si intende in vigore fino all'approvazione di un successivo regolamento.

Art. 16 – Norma speciale – Deroga formazione graduatoria art. 4 – priorità di assegnazione

In deroga alle previsioni di cui all'art. 4 sarà motivo di assegnazione prioritaria una richiesta di concessione accompagnata da modello A.

Tale deroga è concessa ai cittadini aventi i requisiti di assegnazione di cui all'art. 4 che intendono supportare l'amministrazione comunale in attività di volontariato quali:

- attraversamento pedonale degli studenti delle scuole;
- servizio di apertura e chiusura parchi;
-

Il richiedente all'atto dell'istanza di assegnazione dell'orto deve sottoscrivere un modello (A) impegnativo a garantire un servizio di volontariato da concordare con il comando di polizia locale.

La presentazione del modello A ai fini dello scorrimento della graduatoria non sostenuto con l'effettiva disponibilità comporterà l'immediata risoluzione della concessione e l'impossibilità ad ottenere ulteriori assegnazioni.

L'impossibilità all'esecuzione del supporto all'attività di volontariato dovrà essere certificata per

comprovate situazioni di salute o necessità da verificare a cura dell'ufficio assegnatario anche con il supporto del Settore Servizi Sociali del Comune. Sarà anche consentita l'individuazione di un altro soggetto per lo svolgimento del servizio di volontariato purchè rientrante nella casistica di cui all'art. 6 comma 5;

La rinuncia al servizio di volontariato comporterà il ripristino della graduatoria e la necessità di restituire l'orto nelle disponibilità del comune ed il reintegro del rinunciante nella graduatoria nel punto originale di presentazione della domanda;

Al concessionario che svolge attività di volontariato secondo le modalità del presente articolo sarà anche concessa l'esenzione al versamento della quota di canone pari ad €. 50,00 mentre rimarrà a carico di quest'ultimo solo la quota dei consumi dell'acqua.

Gli assegnatari che conducono gli orti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento stesso

Allegato:

- Bozza di domanda per l'assegnazione
- Modello A